

CAPITOLATO SPECIALE E OBBLIGHI CONTRATTUALI

FORNITURA DI LICENZE BIENNALI SAS PER LA CSEA

CIG. B5371BA2C8

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale e obblighi contrattuali (di seguito “Capitolato”) costituisce parte integrante della documentazione di gara e disciplina le modalità di esecuzione della fornitura, nonché le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti.

Sono, inoltre, disciplinati i principali aspetti contrattuali che regoleranno, in fase esecutiva, i rapporti tra CSEA e l’Aggiudicatario, fermo restando quanto previsto dalla Richiesta di Offerta (RdO) e dalle Regole del Sistema di E-Procurement, nonché dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La CSEA, al fine di garantire la migliore operatività dei propri sistemi informativi, in particolare per la reportistica in uso agli Uffici e per il Cruscotto condiviso con ARERA, si avvale di apposito software (“SAS”) tramite relative licenze (“Licenze SAS”), nonché dei connessi servizi di manutenzione e supporto.

La fornitura delle Licenze SAS attualmente in essere, acquisite mediante adesione a Convenzione Consip per la “Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni” (“Convenzione Consip Multibrand”) Edizione 5 – Lotto 8, è scaduta al 31 dicembre 2024, con una breve estensione temporale in virtù del c.d. grace period, di 15 giorni solari, contrattualmente previsto, che ha garantito la copertura sino al 14 gennaio 2025, e successivamente esteso da parte del fornitore sino al 14 febbraio 2025.

Pertanto, al fine di garantirne la continuità operativa, la CSEA intende procedere all’acquisto delle licenze software SAS”, come meglio descritte nel successivo paragrafo 3, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche della fornitura, oggetto del presente Capitolato, sono indicate nella Tabella sottostante e sono da considerarsi per due anni di fornitura, ovvero per il periodo dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2026.

Prodotto	Prerequisiti e ambito di utilizzo	Metrica	Qta'	Tipo	Piattaforma
SAS® Visual Analytics	-	Processor Cores	Processor Cores or Distributed Capacity License Cores n. 16	Licenza Tempo Determinato	9.4
				(Software Protection)	
SAS® Visual Statistics	SAS® Visual Analytics 9.4	Processor Cores	Processor Cores or Distributed Capacity License Cores n. 16	Licenza Tempo Determinato	9.4
				(Software Protection)	
SAS® Office Analytics 64 bit	-	Processor Cores	Processor Cores n. 2	Licenza Tempo Determinato (Software Protection)	9.4
SAS Data Surveyor for SAP					
SAS Access to MySQL	-	Processor Cores	Processor Cores n. 2	Licenza Tempo Determinato	9.4

Il Fornitore, infine, è tenuto a garantire il rinnovo delle licenze **entro e non oltre** il termine del **10/02/2025**.

4. AMMONTARE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta per la fornitura è pari a **€ 135.000,00** (euro centotrentacinque/00) IVA esclusa, per **24 (ventiquattro) mesi**.

5. TEMPI DI CONSEGNA E PENALI

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire quanto previsto dal presente capitolato, entro e non oltre le date di scadenza indicate al precedente paragrafo 3.

In caso di ritardo nella consegna della fornitura, CSEA applicherà una penale di € 250 (euro duecentocinquanta/00) per ogni settimana consecutiva di ritardo nel completamento della fornitura, fino ad

un massimo del 10 per cento dell'importo di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato. Qualora il ritardo superi 120 giorni naturali e consecutivi, la CSEA, oltre all'applicazione della penale, si riserva di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

6. GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento della fornitura.

7. ASPETTI CONTRATTUALI

7.1. Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice medesimo.

La garanzia dovrà essere presentata a CSEA entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovrà, ai sensi dell'art. 117 co. 12 del D. Lgs. 36/2023, essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi gli schemi tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e CSEA aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e ad avvenuto passaggio di consegne al nuovo affidatario del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

7.2. Subappalto e divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

È, altresì, è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

7.3. Modalità di pagamento

L'aggiudicatario provvederà ad emettere fatture elettroniche posticipate con cadenza semestrale.

La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma
C.F. – 80198650584

Si applica lo split payment; il codice univoco per la fatturazione è **UFVE7Y**

7.4. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'accertata inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

7.5. Codice Etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

L'aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOGC), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto applicabili.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare, per quanto applicabile, il "*Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici della CSEA*", che costituisce parte integrante del Contratto.

7.6. Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato tramite MePA, mediante invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA previa presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, nei termini di cui all'art. 7.1 del Capitolato.

Al contratto verrà unito, quale parte integrante e sostanziale, un separato allegato, che dovrà essere formato dall'affidatario e inviato tempestivamente alla CSEA, nel quale dovranno essere richiamate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, le seguenti clausole contrattuali, specificatamente approvate mediante ulteriore sottoscrizione da parte del contraente, con specifico riguardo ai seguenti articoli del Capitolato: 5 ("Tempi di consegna e penali"); 6 ("Garanzie e responsabilità"); 7.2 ("Subappalto e Divieto di cessione del contratto"); 7.3 ("Modalità di pagamento"); 7.4 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); 7.5 ("Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici"); 7.7 ("Risoluzione del contratto"); 7.8 ("Recesso"); 7.9 ("Foro Competente").

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinerà una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi la CSEA utilizzerà gli indici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

Si precisa, inoltre, che il presente Capitolato tecnico nonché l'Offerta che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato su MePA.

7.7. Risoluzione del contratto

In caso di grave e reiterato inadempimento dell'aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

La CSEA, inoltre, si riserva di risolvere il contratto qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato Tecnico.

In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
- c) nel caso di violazione di quanto disposto agli artt. 7.2 ("Subappalto e Divieto di cessione del contratto"); 7.3 ("Modalità di pagamento"); 7.4 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); 7.5 ("Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici").
- d) qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato tecnico.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

7.8. Recesso

La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le forniture già consegnate o in corso di consegna, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole forniture consegnate, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

7.9. Foro competente

In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Roma, sede della CSEA.

8. Normativa Di Rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Capitolato tecnico, si farà riferimento alle disposizioni della Richiesta di Offerta (RdO) ad inviti che costituisce parte integrante del Capitolato stesso.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Pietro Abbati Marescotti